



## **APL - Avvocati per le Libertà**

### **APPELLO PER LA REVOCA DELLO STATO DI EMERGENZA NAZIONALE**

**Avvocati per le Libertà (APL) ha già denunciato in un precedente appello l'illegittimità dell'imminente entrata in vigore del Decreto Legge che di fatto istituisce l'obbligo della "certificazione verde", cd. green pass.**

**Si ritiene necessario, allo stato, promuovere un nuovo appello per la revoca e l'immediata cessazione della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e la conseguente sospensione della decretazione emergenziale prodotta dal Governo, per difetto assoluto dei presupposti.**

**Rammentiamo che il Decreto Legge n.105 (GU Serie Generali n.175 del 23.07.2021) con cui è stato - illegittimamente - prorogato lo stato di emergenza di rilievo nazionale adottato dal Consiglio dei Ministri con decreto del 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art 24 del D.lgs. n.1 del 2 gennaio 2018, è stato approvato il 23 Luglio 2021, sull'abbrivio degli altri che si sono succeduti dal 31 gennaio 2020, e che la cosiddetta condizione emergenziale è stata prorogata oltre la durata massima prevista dalla legge, con la conseguente concentrazione in capo all'organo esecutivo del potere legislativo, mediante un meccanismo impositivo, autoritario ed affatto democratico.**

Il profluvio dei vari provvedimenti limitativi della Libertà emanati dai Governi, ha di fatto sovvertito l'ordinamento democratico, l'ordine costituzionale, la gerarchia delle fonti. Unito alla massiccia campagna di stampa e alla costante denigrazione delle voci dissenzienti, ha portato all'annientamento di tutti i più fondamentali diritti della persona umana, frutto di decenni di lotte a livello internazionale.

L'attività repressiva si basa sui poteri conferiti al Governo dal Codice di Protezione Civile, emanato sulla base della Legge n. 30 del 16 marzo 2017, secondo la quale il Governo può *"adottare uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modificazione e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le re-*



## APL - Avvocati per le Libertà

*lative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea" ... (art. 1, c.1).*

Sulla scorta della delega, il 2 gennaio 2018, il Governo ha, dunque, emanato il Decreto Legislativo n. 1 tutt'ora vigente, noto come "**Codice della Protezione Civile**". All'Art. 7 vengono stabiliti gli eventi catastrofici che danno luogo all'emergenza, suddivisi in tre tipologie, i primi due di interesse regionale ed, il terzo, di rilievo nazionale.

A mente della lettera c) dell'articolo 7 sono emergenze di rilievo nazionale quelle "*connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante **limitati e predefiniti** periodi di tempo, ai sensi dell'articolo 24*".

Questa norma prevede che "*a seguito di una valutazione speditiva*", il Consiglio dei Ministri possa deliberare "*lo stato di emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi*".

Stabilisce, poi, che "*la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi*".

**Com'è noto, con delibera del 31 gennaio 2020, il Consiglio dei Ministri, ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale "in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"** (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020), **fissandone la durata in 6 mesi** (ovvero fino al 31 luglio 2020).

Ma il 29 luglio 2020, a due giorni dalla scadenza semestrale, il Consiglio dei Ministri ne ha deliberato la proroga sino al 15 ottobre 2020, termine che è stato ulteriormente prorogato prima fino al 31 gennaio 2021, poi fino al 30 aprile 2021, poi fino al 31 luglio 2021, ed infine fino al 31.12.2021.

E si vocifera di un ulteriore prolungamento fino al 31.3.2022.

Ovviamente, in occasione di ogni intervento, ed in specie dell'ultimo, il Presidente del Consiglio ed il Ministro della Salute si premuravano di far trapelare, attraverso i media, quella che definivano necessità dettata dalla situazione epidemiologica nazionale, nonostante la condizione emergenziale non fosse più in atto e la campagna vaccinale stesse rispettando gli obiettivi posti dal Commissario



## **APL - Avvocati per le Libertà**

Straordinario. Ma, soprattutto, nonostante la legge imponesse la scadenza definitiva dello stato di emergenza al 31 luglio 2021, per decorso del termine massimo previsto dal comma 3 dell'art. 24 del codice della protezione civile.

**Numerosi sono i profili di illegittimità dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020, come peraltro la sua proroga è illegale e costituisce, a nostro avviso, motivo di indagine per l'accertamento di eventuali ipotesi delittuose.**

Ed invero, la possibilità che il Governo, utilizzando la disciplina della Protezione Civile, assuma il potere legislativo - esautorando il Parlamento – per sovvertire la gerarchia delle fonti normative, la struttura, le funzioni dell'apparato repubblicano, violando ripetutamente i diritti inviolabili delle persone, umani e civili, sovvertendo l'ordine e l'ordinamento costituzionale, **non è prevista dal nostro ordinamento.**

Questa sequela di improvvise decisioni del Governo, adottate in palese violazione dell'intero ordinamento giuridico (comprese le leggi penali), ha avuto un impatto drammatico sul benessere della comunità nazionale e, soprattutto, sulla salute pubblica.

Difatti, come è noto, persino tutti gli altri settori della Sanità italiana hanno risentito dell'emergenza Covid, tanto da essere stati sostanzialmente inattivi per lungo tempo e da lasciare privi di cure quei pazienti colpiti da malattie diverse, con conseguente limitazione di quel diritto alla salute tutelato dall'art. 32 della Costituzione, retrocesso, di fatto, a “diritto alla salute da Covid”!

L'azione governativa di contrasto all'emergenza sanitaria da Covid-19 non ha, dunque, alcun fondamento di legalità, sia per quanto concerne la deliberazione dello stato d'emergenza ex art. 7 D.lgs. 1/18, sia per ciò che riguarda tutti i provvedimenti normativi assunti sulla base di tale dichiarazione.

Per non parlare, poi, della durata dello stato di emergenza, del tutto illegale ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 1/18.

Il ricorso al sistema di protezione civile è consentito unicamente per il ripristino di quanto distrutto da disastri naturalmente conclamati (anche in termini di “devastazione” dei diritti e delle strutture sociali) e, comunque, non certo per quelli considerati su base previsionale da un “comitato



## APL - Avvocati per le Libertà

tecnico- scientifico” le cui relazioni sono rimaste segrete e mai rimesse preventivamente al Parlamento al fine di permettere la decisione del conferimento al Governo dei poteri straordinari.

Funzione del Codice di protezione Civile non può certamente essere quella di sovvertire l’assetto costituzionale, dal momento che lo spirito che permea l’intera normativa è quello di ripristinare la libertà e la capacità operativa/produttiva d’azione di quanti sono colpiti dall’evento calamitoso, attraverso le attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi ben dettagliate nell’art. 2 del D.lgs. n.1/2018.

**L’esclusione del Parlamento dall’esercizio delle proprie funzioni attraverso l’utilizzo, da parte del Governo, della normazione secondaria di natura amministrativa ovvero, nella migliore delle ipotesi – e per la maggioranza dei casi solo su aspetti di carattere economico – della decretazione di urgenza, è la prova dell’abuso di un metodo antidemocratico, con il quale si è rovesciato l’ordine repubblicano; è l’assoluta mancanza del rispetto del principio di legalità che impone a tutti (nessuno escluso) la piena osservanza della gerarchia delle fonti e della riserva legge, prima tra tutte quella costituzionale.**

Gli stessi Tribunali italiani si sono espressi per l’illegittimità della dichiarazione dello Stato di Emergenza stigmatizzando, di conseguenza, l’illegittimità degli atti normativi e amministrativi su di esso basati.

Così come autorevole dottrina costituzionale (Baldassare, Marini, Cassese) ha ritenuto che la previsione di norme generali e astratte, peraltro limitative di fondamentali diritti costituzionali, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) sia contraria alla Costituzione.

Ecco che la proroga dello stato di emergenza operata con l’art. 1 del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 costituisce un atto illegittimo, illegale ed eversivo dell’ordine e dell’ordinamento costituzionale, consumato in violazione della stessa legge utilizzata dal Governo per l’assunzione di un potere straordinario che altrimenti non avrebbe potuto esercitare o, comunque, non avrebbe potuto farlo con le modalità con cui lo ha esercitato.

La proroga dello stato di emergenza oltre il 31 luglio 2021, è stata realizzata, quindi, senza potere dal Governo ed in violazione di un termine normativo espresso dall’art. 24 D.lgs. 1/18, dimostrandosi altresì illogica ed arbitraria.



## **APL - Avvocati per le Libertà**

**Lo Stato di emergenza che di fatto esautorava il Parlamento dai suoi poteri legislativi, e che di fatto ha consentito e consente l'emanazione, da parte del Governo, di provvedimenti liberticidi ed in palese contrasto con i principi cardine della Costituzione, (che abbiamo già elencato nel precedente appello per l'abrogazione del decreto legge che istituisce il cd "green pass"), deve cessare immediatamente, poiché la sua perpetuazione rappresenta un gravissimo atto antidemocratico in palese contrasto con l'Ordinamento Giuridico italiano.**

I "pieni poteri" assunti dal Governo il 31 gennaio 2020 dovevano essere immediatamente restituiti al Parlamento alla scadenza della durata della condizione emergenziale, come previsto dalla legge sulla protezione civile ma, purtroppo, di tale scadenza il Governo non ha scientemente tenuto conto, nonostante fosse stata evidenziata l'impossibilità tecnica e giuridica di prorogarla oltre il 31 luglio 2021, e fosse chiara la rilevanza penale di una tale eventualità .

**Gli avvocati per le libertà, in totale sintonia con altre associazioni spontanee di operatori del diritto, quali Mille Avvocati per la Costituzione, rivolgono pertanto un appello deciso chiedendo la revoca e l'immediata cessazione dello stato di emergenza nazionale, palesemente in contrasto con quegli stessi principi dell'Ordinamento che dichiara di voler tutelare, poiché si tratta di un atto autoritario, che sovverte l'Ordine democratico costituito, che limita fortemente i diritti costituzionali del popolo, contrasta con i principi affermati e tutelati nella nostra Costituzione e introduce pericolosi precedenti tipici di uno stato totalitario.**